



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore venti e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FINA Giovanni	Sindaco	Sì
2. PONZA Emanuele	Consigliere	No Giust.
3. BOSCHERO Daniele	Consigliere	Sì
4. BALLATORE Giovanni Battista	Consigliere	Sì
5. GARINO Flavio	Consigliere	Sì
6. BARRA Monica	Consigliere	Sì
7. MARTINENGO Valter	Consigliere	No Giust.
8. DEPETRIS Simona	Consigliere	Sì
9. FINA Massimo	Consigliere	No Giust.
10. SARALE Gabriele, Francesco	Consigliere	Sì
11. ISOARDI Teresio	Consigliere	No
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assiste il Signor FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo, Segretario Comunale.

Il Presidente Signor FINA Giovanni riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 18,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui in allegato;
- preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Evidenziato in particolare che questo Ente dispone di una sola partecipazione societaria, si conferma il mantenimento della partecipazione sociale in ACDA in quanto società indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali in ragione dell'art. 149/bis del D. Lgs. 152/2006 smi e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio;

Dall'analisi ricognitiva effettuata per quanto rilevato l'ACDA SpA non rientra tra le casistiche previste ai punti del comma 1 art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Preso atto della comunicazione resa dal Revisione dei Conti in data 27.12.2018 prot. n. 0003072;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dai Responsabili dei servizi ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Con votazione resa nelle forme di legge, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti n. 07

Votanti n. 07

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 07

Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. Di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti n. 07

Votanti n. 07

Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 07

Voti contrari n. ==

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo